



CITTA' DI TRAPANI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

REGOLAMENTO PER AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA IN SERVIZIO DI PIAZZA - TAXI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05/01/2026

INDICE GENERALE

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

- Art. 1 Definizione del Servizio
- Art. 2 Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 3 Condizioni di esercizio
- Art. 4 Numero delle licenze
- Art. 5 Servizio auto di scorta/sostitutiva
- Art. 6 Servizio Taxi Multiplo
- Art. 7 Utilizzo autovettura diversa
- Art. 8 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 9 Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea
- Art. 10 Ambito territoriale
- Art. 11 Commissione consultiva comunale

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

- Art. 12 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
- Art. 13 Accesso alla professione di tassista

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

- Art. 14 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 15 Contenuti del bando
- Art. 16 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 17 Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 18 Trasferibilità della licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 19 Caratteristiche dell'autovettura
- Art. 20 Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione
- Art. 21 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 22 Turni di servizio ed acquisizione della corsa
- Art. 23 Comportamento del tassista durante il servizio
- Art. 24 Interruzione della corsa
- Art. 25 Comportamento degli utenti del servizio
- Art. 26 Trasporto persone con disabilità
- Art. 27 Sostituzione alla guida
- Art. 28 Aspettativa
- Art. 29 Tariffe
- Art. 30 Impiego di tecnologie innovative
- Art. 31 Sito web e reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 32 Addetti alla Vigilanza
- Art. 33 Idoneità dei mezzi di servizio
- Art. 34 Sanzioni
- Art. 35 Ammonizione
- Art. 36 Sospensione della licenza
- Art. 37 Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza
- Art. 38 Revoca della Licenza
- Art. 39 Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca
- Art. 40 Carta dei servizi
- Art. 41 Disposizioni transitorie

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

Articolo 1

Definizione del servizio

1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura, c.d. servizio taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi s'intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un'utenza indifferenziata, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea).
3. È consentito il servizio di taxi multiplo come definito all'art.6 del presente regolamento. Per Taxi multiplo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 23 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 11 qualora costituita, può stabilire modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Il Comune di Trapani riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.

Articolo 2

Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune ai sensi della Legge 15.01.1992 n.21 ss.mm.ii e ai sensi dell'art 4 della L.R. 29/1996 ss.mm.ii. e L.R. 13/2002
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla [Legge 15 gennaio 1992 n. 21](#), articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla [Legge 8/8/85 n.443](#), articolo 5;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, L. n. 21/1992.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b), c) e d), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza nei termini previsti dalla Legge n. 15/1/92 n. 21. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3 punti b) e c), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso multiplo o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali di cui all'art. 22, co. 2, del presente Regolamento.

Articolo 3

Condizioni di esercizio

1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:
 - a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
- 1-bis) In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il competente ufficio procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare

espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi (licenza cartacea originale o copia conforme al provvedimento digitale).
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti.
6. La licenza è soggetta a vidimazione triennale da effettuarsi entro il 31 gennaio del terzo anno successivo all'ultima vidimazione effettuata e /o dalla data di rilascio della licenza
7. L'istanza di rinnovo deve contenere quantomeno la documentazione appresso specificata (contenuto minimo) fermo restando la facoltà dell'ufficio competente di richiedere integrazioni a conformazione dell'istanza:
 - Certificato di idoneità fisica alla mansione di autista, in corso di validità, rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti;
 - Carta di circolazione;
 - Patente di guida e Certificato Abilitazione Professionale in corso di validità.
- 7- bis) La violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni.
Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

Articolo 4

Numero delle licenze

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è stabilito e modificabile esclusivamente dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal comma seguente.
2. Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:
 - a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;
 - b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;
 - d) le attività produttive;
 - e) i servizi socio-sanitari;
 - f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;
 - g) l'offerta e le presenze turistiche.
3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quinquennale.
4. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente in via stabile, modificando il complessivo numero delle licenze.

Articolo 5

Servizio auto di scorta/sostitutiva

1. L' Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, da utilizzare quale taxi di scorta. Nell'ambito del servizio taxi, pertanto, l'auto di scorta può essere utilizzata solo in sostituzione di altra auto legata a licenza servizio di piazza. Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve consentire l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo. Il suddetto obbligo viene

meno qualora il richiedente sia moroso nei confronti del soggetto giuridico o abbia mantenuto comportamenti neglienti nell'utilizzo dell'auto di scorta.

1-bis) L'Amministrazione Comunale può consentire l'immatricolazione di una o più auto di scorta attrezzate per il trasporto di persone portatrici di handicap per sostituire le autovetture già adibite a tale uso.

1-ter) Ai sensi del [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267](#), art. 7-bis, l'uso e la gestione del veicolo di scorta non conformi a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 1-bis) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo da euro 100 a euro 500 a carico del titolare del veicolo di scorta.

2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.11 qualora costituita. Il principio generale di assegnazione secondo la sequenza temporale di prenotazione è derogato nel caso di fermo imprevisto per problemi meccanici o incidente che impediscano l'uso del proprio mezzo, garantendone la precedenza rispetto ad una prenotazione per l'intervento programmato. Tale deroga varrà anche, a parità di altre condizioni, tenendo conto del numero di assegnazioni nel biennio in corso, favorendo chi ne ha usufruito un numero di volte inferiore.

3 Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche estetiche e tecniche previste dal presente Regolamento.

4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Trapani".

5. I segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta.

6. Prima di iniziare il servizio, il titolare dell'autorizzazione per l'auto di scorta deve comunicare all'Ufficio SUAP del Comune e al Comando di Polizia Locale i dati identificativi dell'usufrutente e i dati identificativi dell'auto di scorta. Copia di detta comunicazione deve essere consegnata all'utilizzatore temporaneo.

6-bis) La copia della comunicazione di cui al comma 6 dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio SUAP, nonché conservare copia di tale comunicazione ed esibirla in caso di controllo unitamente alla licenza di servizio.

6- ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 6-bis comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

7. Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura.

7 bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 7) comporta:

- all'atto della prima violazione nel corso del biennio, verrà applicata la sospensione della licenza da 15 a 30 giorni;
- all'atto della seconda violazione nel corso del biennio I verrà applicata la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa a seguire) nel corso del biennio, verrà applicata la sospensione della licenza da 60 a 90 giorni.

Articolo 6

Servizio di Taxi Multiplo

1. Il taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite

inferiore.

2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza taxi, dai relativi collaboratori familiari e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l'impiego dei rispettivi veicoli taxi, delle autovetture immatricolate con autorizzazioni temporanee nonché delle autovetture di scorta di cui all'art. 5 del presente regolamento.

3. L'offerta del servizio viene effettuata contemporaneamente a più utenti.

4. La prestazione del servizio è obbligatoria in presenza di almeno tre utenti diretti nella stessa zona di destinazione mentre rimane facoltativa in presenza di due utenti.

5. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento della tariffa, maggiorato degli eventuali supplementi previsti.

Articolo 7

Utilizzo autovettura diversa

1. Nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 5, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, malattia ovvero per la cessione momentanea del veicolo.

E' consentito altresì, al soggetto titolare di licenza da piazza, nel caso di impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo, l'utilizzo di quello nella disponibilità di altro titolare di licenza da piazza, nel caso in cui gli stessi svolgano turni di servizio non sovrapponibili.

2. Qualora un titolare di licenza, causa comprovati motivi di salute o per aspettativa o nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia in condizione di svolgere il servizio, per un periodo non inferiore a 30 giorni, ha facoltà di rendere disponibile la propria autovettura ad una persona giuridica tra quelle previste dal comma 1 dell'articolo 5, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta. Tale utilizzo deve, in ogni caso, sottostare alle norme stabilite nel presente articolo.

3. L'utilizzo dell'auto nei casi disciplinati nei precedenti commi, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio Comunale e al Comando di Polizia Locale, tramite PEC. Nella comunicazione dovranno essere indicati i presupposti legittimanti l'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria. Copia di tale comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltro agli uffici comunali, e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

3- bis) La mancata ottemperanza di cui al comma 3, comporta:

- all'atto della prima violazione nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni;
- all'atto della seconda violazione nel biennio la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa a seguire), nel corso del biennio la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni.

3-ter) Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno a lui assegnato.

Articolo 8

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di TAXI debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21.

2. Le autovetture adibite al servizio di TAXI devono:

- a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche previste dal successivo articolo;
- b) avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli di cui due per lato, fatte salve le omologazioni di autovetture già autorizzate;
- c) avere a bordo la tabella delle tariffe, vidimata dall'ufficio competente, a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile;
- d) avere a bordo copia del presente Regolamento vidimata dall'ufficio competente;
- e) la colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di TAXI, ai sensi del D.M. TRASPORTI 19.11.1992, deve essere bianca;
- f) devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI", post in posizione centrale, conforme alla vigente normativa;
- g) devono recare: una fascia policroma (azzurro-granata) di cm. 4 sulle fiancate, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali;

h) devono recare sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo di cm. 20x30, incolore, recante la scritta "Taxi" di colore blu, il numero della licenza di colore granata e lo stemma del Comune;

i) devono recare sul lato posteriore, un adesivo di cm. 5 di altezza per cm. 20 di lunghezza recante la scritta a caratteri blu "Servizio Pubblico", il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune con i colori reali.

3. Gli adesivi di cui al comma 2 punti h) e i) possono essere forniti dall'Amministrazione Comunale.

4. Le apposizioni di scritte o insegne pubblicitarie sugli autoveicoli, devono essere conformi alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

5. Ad ogni autovettura adibita a servizio TAXI è assegnato un numero d'ordine e una targa con la scritta in blu "servizio pubblico".

7. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., il Dirigente del III Settore può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

8. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza entro il termine stabilito dal Dirigente, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il Dirigente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.36 del presente Regolamento.

9. Con apposito verbale l'Ufficio di Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

10. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI può essere autorizzato dal Dirigente del III Settore alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in miglior stato d'uso. In tale ipotesi deve essere rilasciato apposito provvedimento di sostituzione auto.

Articolo 9

Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatarie dei suddetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi e loro forme associative.

Articolo 10

Ambito territoriale

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale e dell'area aeroportuale Vincenzo Florio. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 8 e dall'art. 4 della L.R. n°29/96 e ss.mm.ii..

1- bis) La mancata ottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto al comma 1 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, o nei limiti edittali diversamente previsti al tempo dell'infrazione.

-Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.

2. È consentito all'utente accedere al servizio di TAXI fuori dai luoghi di stazionamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 15.01.1992, n.21 e, previo assenso del conducente, per qualsiasi destinazione con cenno a vista.

3. Sono luoghi di stazionamento per l'esercizio del servizio di TAXI:

a) Porto - Antistante Stazione Marittima Molo Sanità;

b) Porto - Antistante il Molo Ronciglio;

c) Piazzale Ilio spazio antistante il palazzetto dello sport E. Daidone;

d) Porto - terminale aliscafi;

e) Spazio riservato adiacente l'Ufficio Postale Centrale;

f) Piazzale antistante l'uscita passeggeri della stazione aeroportuale Vincenzo Florio;

g) Borgo Madonna (Museo Pepoli);

h) Piazza Ex Mercato del Pesce;

i) Piazzale antistante il Lazzaletto;

l) Stazione Ferroviaria;

Gli stalli sopra citati sono riservati ai taxi in servizio nel rispetto dei turni.

E' possibile prevedere stalli di carico e scarico ad uso dei titolari di licenze e/o autorizzazioni rilasciate da altri comuni. Al fine di incentivare le nuove tecnologie è possibile prevedere aree di stazionamento taxi dedicate per i servizi richiesti via Web e/o App secondo quanto stabilito dalle Linee Guida e in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali (Allegato A alla delibera n. 46/2022 del 23 marzo 2022);

4. Gli esercenti il servizio di TAXI devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo. Il turno è conservato con la presenza fisica del conducente. Ogni eventuale assenza non può eccedere i 30 minuti.

4 bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto a comma 4 comporta la sanzione pecuniaria come prevista al comma 1 dell'art. 34 del presente regolamento.

5. La delimitazione degli spazi e le eventuali modifiche e/o integrazioni ai luoghi di stazionamento di cui al precedente comma 4 devono essere approvate con deliberazione di Giunta Comunale sentite le associazioni di categoria.

5 - bis) La mancata ottemperanza di cui al comma 2, comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

Articolo 11

Commissione consultiva comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, è facoltà dell'Amministrazione Comunale istituire un'apposita Commissione, nominata con Decreto del Sindaco, con funzione consultiva così composta:

- a) Dirigente dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio di piazza o suo delegato che svolge funzioni di presidente;
- b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- c) un incaricato dell'ufficio preposto ai procedimenti inerenti il servizio di piazza (SUAP);
- d) n.2 membri variabili individuati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello comunale.

La selezione dei rappresentanti deve garantire il pari accesso a tutti gli esponenti di ciascuna organizzazione, e avviene con riferimento a ogni convocazione della Commissione.

I singoli rappresentanti possono essere individuati per partecipare a più sedute consecutivamente, purché venga rispettata un'equa alternanza dei membri di ciascuna associazione nell'arco dei 5 anni di cui al comma 6.

Nell'ambito della propria organizzazione, le rappresentanze di categoria individuano altresì i membri supplenti deputati a presenziare in sostituzione dei soggetti che dovessero essere impossibilitati a partecipare ai lavori della commissione, nel rispetto dei criteri di cui sopra. Qualora le organizzazioni non raggiungano l'accordo per la designazione dei 2 rappresentanti, l'amministrazione comunale procede sorteggiandoli tra gli esponenti delle organizzazioni accreditate.

Le organizzazioni di categoria indicano, a mezzo di delega, chi dei 2 membri di volta in volta individuati le rappresenta con riferimento a ciascun ordine del giorno.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione. Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 2 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, le cui determinazioni sono rimesse al Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sui seguenti punti:

- a) modello del bando di concorso, che tenga conto dei criteri previsti in tema di iscrizione a ruolo dall'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992;
 - b) determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le decisioni conseguenti sui temi all'ordine del giorno.
6. La Commissione resta in carica cinque anni e comunque sino alla nomina dei successivi componenti fissi.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

Articolo 12

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. Per ottenere il titolo autorizzatorio all'esercizio della professione di tassista è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero condizioni di rifugiato politico;
 - b) certificato di abilitazione professionale (CAP);
 - c) iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art. 13;
 - d) proprietà del veicolo o disponibilità dello stesso in leasing o ad uso noleggio a lungo termine secondo quanto disciplinato dall'art 8 comma 1 della L. 21/1992;
 - e) non aver trasferito una precedente licenza TAXI o autorizzazione N.C.C. negli ultimi 5 anni;
 - f) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, salvo il caso in cui l'attività venga esercitata con natanti (cfr. art. 8, comma 2, L. n. 21/1992);
 - g) idoneità morale.
2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:
- a) sia stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione stabilite [D. Lgs. 159/2011](#), ovvero sia sottoposto ad una misura di sicurezza personale;
 - b) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
 - c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile per reati non colposi, e sia stata quindi irrogata nei suoi confronti la pena della reclusione o dell'arresto per un periodo complessivamente superiore ai due anni, anche in forza dell'applicazione delle norme sul cumulo di reati ovvero del cumulo dei titoli esecutivi. Questa preclusione non si applica in caso di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;
 - d) sia stato dichiarato fallito;
 - e) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, negli ultimi due anni, a pena detentiva e/o pecuniaria per i reati puniti a norma degli artt. 186, 187 e 189 del [D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992](#). Non sono ricomprese le condanne riportate per violazione dell'art. 186 comma 1 lettera a antecedentemente alla modifica recata dalla [Legge n. 120/2010](#);
 - f) abbia riportato, negli ultimi due anni, condanna irrevocabile per omicidio colposo o per lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con esclusione del [comma 1 art. 590 bis c.p.](#)
- 2 -bis) Non può essere rilasciata licenza in vigenza del giudizio di inidoneità sancito dal competente Organo Sanitario.
3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente L.R. n° 29/1996 e L.R. n° 13/2002.

Articolo 13

Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani, ovvero di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero a chi versa in condizioni di rifugiato politico, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. Tale accesso rimane subordinato all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992.

2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

CAPO III LA LICENZA D'ESERCIZIO

Articolo 14 Concorso per l'assegnazione delle licenze – Commissione Concorso

1. Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici di cui alla normativa regionale vigente con apposito bando di concorso.
2. I criteri previsti nel bando relativamente alle procedure, si baseranno su una logica selettiva per titoli, salvo che particolari circostanze, connesse anche al numero di licenze costituente l'oggetto della gara, non rendano opportuna una valutazione basata su prove e scritte e/o orali.
3. Il bando viene emanato dopo aver acquisito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 11, qualora costituita, e viene pubblicato sul Sito Istituzionale del comune.
4. La Commissione di Concorso è composta da tre membri nominati dal Sindaco con proprio decreto, fra i dirigenti e/o funzionari del comune.
5. La Commissione di Concorso opera validamente con la maggioranza dei suoi componenti.
6. La Commissione di Concorso dura in carica tre anni. Essa è convocata dal Presidente.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di qualifica non inferiore alla categoria "C" del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali appartenente all'Ufficio comunale competente nominato dal Presidente della Commissione di Concorso.
8. Le sedute della Commissione di Concorso sono pubbliche.

Articolo 15 Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 16 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:
 - a) titolo di studio;
 - b) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente con mansione di autista/conducente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata. Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex [D.P.R. 445/2000](#).
2. Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso.
A tal fine, un congruo punteggio maggiorato dev'essere assegnato ai candidati che dimostrino con modalità idonee indicate nel bando:
 - la disponibilità per l'erogazione del servizio di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - la conoscenza di lingue straniere comunque diffuse in ambito internazionale, attestata da Enti certificatori

riconosciuti in caso di valutazione solo per titoli ovvero previo esame orale in caso di espletamento di prove selettive.

3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più giovane d'età.
4. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 17

Assegnazione e rilascio della licenza

1. La commissione di concorso approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale.
2. I requisiti di cui all'art. 12, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda dal titolare della ditta individuale, o il legale rappresentante dell'organismo associativo o della Società, e costituiscono elemento propedeutico alla selezione.
3. L'assegnatario della licenza deve svolgere l'attività di tassista in via prevalente. Lo stesso può svolgere altra attività lavorativa a condizione che non sia incompatibile con il servizio pubblico da piazza.

Articolo 18

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta a "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.

1-bis) L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio che deve essere comunicata all'ufficio preposto entro dieci giorni dalla data di protocollo del suddetto certificato, l'eventuale trasferimento della titolarità della licenza deve essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento. Quest'ultimo termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

1-ter) Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione della Pubblica Amministrazione comunale, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2-bis) Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta ed, eventualmente, messa a concorso nel caso in cui non si possa procedere allo scorrimento della graduatoria ancora in corso di validità.

3. Il titolare che abbia trasferito la licenza e/o autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter diventare titolare di altra licenza per concorso pubblico o trasferimento.

4. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve uniformarsi al dettato normativo in tema di chiamata a successione dei minori di età. Nel caso in cui la licenza non venga trasferita a terzi, il termine entro il

quale deve avvenire l'intestazione a favore dell'erede di cui al comma 2 è sospeso fino al compimento da parte di quest'ultimo dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P., prorogata di un anno.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 19 Caratteristiche dell'autovettura

1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere dotate di tassametro omologato;
 - b) al momento dell'installazione il tassametro deve essere:
 - verificato nella conformità alle presenti regole dal personale appartenente alla Polizia Locale;
 - installato in modo inamovibile;
 - regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta;
 - sigillato al veicolo mediante piombatura a cura del personale appartenente alla Polizia Locale;
 - sottoposto a verifica del posizionamento all'interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma;
 - b-bis*) Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice e verificato e sigillato dal personale appartenente alla Polizia Locale;
 - b-ter*) La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti;
 - c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore ("a specchio"), deve essere installato in posizione ben visibile all'utenza ed ad un'altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo;
 - d) In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente e alla Polizia Locale con PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall'Amministrazione Comunale e devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall'ufficio comunale competente, sulla base delle tariffe stabilite. Il tassametro deve mantenere in memoria i seguenti dati relativi agli ultimi 30 giorni di attività: data e ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale corsa con supplementi applicati, al fine di permettere la rilevazione dei dati relativi alle corse eseguite che siano state oggetto di contestazione o oggetto di verifica da parte degli organi comunali competenti. Le autovetture non munite del tassametro corrispondente alle predette caratteristiche dovranno essere adeguate entro anni 1 dalla pubblicazione del presente Regolamento.
 - d) - bis*) La mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta:
 - alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni;
 - alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
 - in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni.
- 1-bis*) In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta sostituzione.

1- ter) La mancata ottemperanza all'obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro di cui al comma 1-bis) comporta:

- alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni;
- alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 3 a 7 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 7 a 15 giorni.

1- quater) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto.

1- quinquies) La mancata ottemperanza dell'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti di cui al comma 1- quater) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

2. E' consentita l'installazione di radioricevitori, radio taxi e simili. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione delle apparecchiature di ricezione delle chiamate nonché le variazioni relative alla sigla di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.

2-bis) La mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dal competente ufficio.

3-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.

5. Le autovetture adibite al servizio di TAXI debbono avere le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 15.01.1992, n. 21 e nello specifico devono:

- a) essere dotate di tassametro con le caratteristiche previste dal successivo articolo;
- b) avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli di cui due per lato, fatte salve le omologazioni delle autovetture già autorizzate;
- c) avere a bordo la tabella delle tariffe, vidimata dall'ufficio competente, a disposizione dell'utenza esposta in modo ben visibile;
- d) la colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di TAXI, ai sensi del D.M.TRASPORTI 19.11.1992, deve essere bianca;
- e) devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI", posto in posizione centrale, conforme alla vigente normativa;
- f) devono recare: una fascia policroma (azzurro-granata) di cm. 4 sulle fiancate, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali;
- g) devono recare sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo di cm. 20x30, incolore, recante la scritta "Taxi" di colore blu, il numero della licenza di colore granata e lo stemma del Comune;
- h) devono recare sul lato posteriore, un adesivo di cm. 5 di altezza per cm. 20 di lunghezza recante la scritta a caratteri blu "Servizio Pubblico", il numero della licenza di colore rosso e lo stemma del Comune con i colori reali;

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sugli autoveicoli, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.

6. Ad ogni autovettura adibita a servizio TAXI è assegnato un numero d'ordine e una targa con la scritta in blu "servizio pubblico".

7. Fatta salva la verifica tecnica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., il Dirigente del Settore competente può disporre, direttamente o per il tramite dell'Ufficio di Polizia Locale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

8. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o della autorizzazione, entro il termine stabilito dal Dirigente, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua

sostituzione. In mancanza, il Dirigente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.

9. Con apposito verbale l'Ufficio di Polizia Locale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

10. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di TAXI può essere autorizzato dal Dirigente del Settore competente alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in miglior stato d'uso. In tale ipotesi sulla licenza stessa deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

11. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.

Articolo 20

Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione

1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente, compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.

2. La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal Codice della Strada di cui al D. lgs. n. 285/1992.

Articolo 21

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Trascorso il termine semestrale, l'Ufficio preposto invita il titolare a dichiarare entro 30 giorni i motivi per la mancata presa di servizio, sospendendo la licenza per il periodo sopra indicato. Trascorso l'ulteriore termine concesso senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, seguirà la revoca della licenza.

Il termine di sei mesi previsto nel presente comma è prorogabile fino ad un massimo di sei mesi qualora il titolare della licenza ovvero l'acquirente per atto tra vivi o per causa di morte dimostri di non avere la disponibilità del mezzo.

1-bis) Il concessionario deve avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre i documenti per la circolazione, la licenza ed il "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".

Il Collaboratore familiare o il sostituto devono avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre ai documenti sopra richiamati, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio competente.

1-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui al comma 1-bis) comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni.

Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio comunale e Polizia Locale con posta elettronica.

Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.

Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i 7 giorni consecutivi. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di assenze per malattia superiori a 10 giorni.

Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate tramite posta elettronica.

3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:

- a) di comunicare all'ufficio ogni cambio di residenza e di domicilio professionale entro il termine di 5 gg;
- b) di presentarsi, in caso di convocazione, entro il termine fissato dall'ufficio.

4. La mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e presentazione di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Articolo 22

Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. Con il presente Regolamento si istituisce la Turnazione di servizio fra gli operatori del servizio Taxi dalle ore 24.00 alle ore 06.00, per il periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre, a mezzo di Protocollo d'intesa da sottoscrivere successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Eventuali implementazioni o deroghe per le festività natalizie e pasquali o per eventi eccezionali saranno stabilite con Determinazione Dirigenziale su proposta della Giunta Comunale.

Per quanto indicato al suddetto comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 29 del presente Regolamento.

1-bis la mancata ottemperanza del rispetto della turnazione è sanzionata con quanto previsto all'art. 34 comma 1 del presente regolamento.

2. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, variazioni temporanee possono essere decise per le vie brevi con le rappresentanze di categoria.

3. E' fatto obbligo di applicare sulla vettura i contrassegni e/o eventuali dispositivi distintivi del turno e orario di servizio, nelle forme e nei modi stabiliti con il prefato protocollo d'intesa.

4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:

- a) richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi;
- b) sistemi di chiamata via radio (centrale Radio Taxi) , via rete telefonica (Numero Unico) o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie (Web e/o APP) al fine di favorire l'attivazione, lo sviluppo e la diffusione di sistemi aperti, innovativi e competitivi che consentano di mettere in contatto gli utenti e gli esercenti il servizio taxi, senza vincoli;
- c) Al fine di incentivare le nuove tecnologie è possibile prevedere aree di stazionamento taxi dedicate per i servizi richiesti via Web e/o App secondo quanto stabilito dalle Linee Guida a in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali (Allegato A alla delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 46/2022 del 23 marzo 2022);

In ogni caso, i canali dianzi menzionati devono rispettare le condizioni di cui all'art. 2 L. n. 21/1992 e le altre prescrizioni vigenti.

In particolare, tali canali devono essere liberamente accessibili da parte di tutti gli utenti che intendano avvalersene, senza oneri a loro carico ulteriori rispetto all'espletamento di formalità quali registrazioni o simili, le quali non devono essere gravose o sovrabbondanti.

In ogni caso, la fruibilità del servizio dev'essere garantita indistintamente e a pari condizioni a tutti coloro che intendano avvalersene, secondo i principi di competitività, accesso paritario e di solidarietà, specie rispetto agli utenti con ridotte capacità motorie.

d) a richiesta dell'utente (con cenno a vista) nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico/stazionamento;

e) è comunque vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite canali privati, l'assegnazione della corsa deve avvenire in modo imparziale tra i tassisti o gruppi di essi che si valgono di un dato canale di prenotazione (centrale Radio Taxi, via rete telefonica, Numero Unico nuove tecnologie Web e/o APP) , individuando di volta in volta il veicolo libero rispondente alle caratteristiche richieste dall'utente più prossimo al luogo ove la corsa avrà inizio.

La precedenza acquisita dai tassisti nelle aree di sosta previste all'art. 10 del presente Regolamento può essere derogata solo nel caso di specifica richiesta ed esigenza dell'utente.

4 bis) La mancata ottemperanza al divieto di acquisizione diretta della corsa di cui alla lettera e) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

5. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.

6. La mancata ottemperanza all'obbligo di sosta nelle zone riservate di cui al comma 5 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima, nel verbale di contestazione.
7. I posteggi dei taxi sono istituiti con Ordinanza Dirigenziale, sentita la Commissione di cui all'art.11 qualora istituita, sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale a norma del CdS, e possono riportare i numeri telefonici di riferimento per la chiamata dei taxi e di altra utilità del servizio.
8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa. Resta salva la facoltà di cui al successivo art. 23, comma 4, lett. c).

Articolo 23

Comportamento del tassista durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - c) comportarsi con correttezza, diligenza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - d) prestare assistenza ai passeggeri, con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
 - f) consegnare ai competenti Uffici Oggetti smarriti della Polizia Locale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo entro 24 ore dal ritrovamento sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo da tassametro, debitamente documentato;
 - g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
 - h) munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell'utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni:
 - indicazione della via/piazza/corso di partenza e della via/piazza/corso di arrivo;
 - prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati;
 - data e ora inizio e termine della corsa;
 - i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente, le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza.
In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami (Polizia Locale e U.R.P.).
 - l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992;
 - m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio;
 - n) essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;

o) utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. Nel caso di malfunzionamento del POS, è fatto obbligo di comunicarlo immediatamente all'ufficio SUAP e Polizia Locale, tramite PEC.

1-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b), f), del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

1-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera g) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

1-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima, nel verbale di contestazione.

1-quinquies) La mancata ottemperanza all'obbligo di cui alle lettere c), d), e), l), m), n), o) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

1-sexies) La mancata ottemperanza di cui alla lettera p) del comma 1 comporta:

- all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 2 a 5 giorni,
- detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;
- alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni;
- dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- In caso di mancato rispetto di quanto stabilito al presente comma si applicano inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie da € 100,00 a € 1.000,00;

2 Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli artt. 1, 6 e 9 del presente Regolamento nonché dall'art. 10 della L. n.

21/1992. portare animali propri in vettura;

b) acquisire corse mediante l'impiego di canali diretti con l'utenza, in violazione di quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento, tentare di procacciarsi clienti proponendo il proprio esclusivo servizio con qualunque mezzo nonché recarsi all'interno di stazioni aeroportuali, ferroviarie o simili luoghi di grande afflusso di persone e/o interscambio rispetto ad altri mezzi di trasporto allo scopo di acquisire clienti prima che questi si rivolgano presso gli appositi stalli collocati in prossimità di tali infrastrutture;

c) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;

d) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita senza portare a destinazione l'utente;

e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;

f) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio.

g) dormire all'interno del proprio veicolo e fare uso di ciabatte, pantaloncini, bermuda o simili;

h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

2-bis) La mancata ottemperanza ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 comporta:

- all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 1 a 3 giorni;
- detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;
- alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni;
- dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 5 giorni;

2-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere f) e g) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

3. E' vietata la guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti durante l'orario di servizio.

3-bis. La mancata ottemperanza del comma 3 comporta la sospensione della licenza per 30 giorni e la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00

4. Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:

- a. il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti;
- b. il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne;
- c. i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento di un acconto.

Articolo 24

Interruzione della corsa

1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi).

2-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

3. Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

- a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo

segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;

b) qualora, per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, non sia più possibile prestare servizio;

c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

Articolo 25

Comportamento degli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

a) aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento;

b) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;

c) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;

d) distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;

e) fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture;

f) fare schiamazzi o rumori molesti;

g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.

1-bis) La mancata ottemperanza, da parte dell'utente, agli obblighi indicati di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) del presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da €50,00 ad € 400,00. Salva la responsabilità civile e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento della forza pubblica.

Articolo 26

Trasporto persone con disabilità

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero disabile e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.

2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per persone disabili si deve dare precedenza al veicolo taxi idoneo.

3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità delle persone disabili è effettuato gratuitamente.

4. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti 1, 2 e 3 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

5. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 11 qualora costituita, può stabilire una percentuale minima di autovetture da attrezzare per "l'incarozzamento" di supporti mobili per il trasporto di soggetti con disabilità. I veicoli in servizio di TAXI appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Articolo 27

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.

3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal [D.P.R. 445/2000](#), la sostituzione alla guida all'Ufficio competente, indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente dichiarando l'assolvimento degli obblighi contributivi.

Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio SUAP e Polizia Locale, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.

4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto [dall'art. 230-bis del codice civile](#). I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale di cui all'art. 12. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, e i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare.

5. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.

Articolo 28

Aspettativa

1. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino ad un massimo di 1 anno.

Articolo 29

Tariffe

1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di TAXI sono fissate dalla Giunta Municipale su proposta delle associazioni di categoria e in relazione ai costi del servizio risultanti localmente e sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia.

2. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolato mediante tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.

3. Non è ammessa la determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordata fra l'utente e il vettore.

4. Nel caso di servizi sussidiari o integrativi del servizio di linea effettuati con TAXI, a norma dell'art. 9 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano di norma le tariffe previste da specifici contratti tra committente e vettore.

5. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, deve inoltre farne prendere espressamente visione all'utente ad eccezione dei servizi effettuati con tariffa fissa. Nel caso in cui il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima o scatto iniziale più eventuali supplementi.

6. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, colli ingombranti e animali, fatte salve forme di trasporto collettivo regolamentate.

7. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana elencati nella tabella delle tariffe in vigore e, per percorsi autostradali, dall'ultimo casello che delimita la città. E' fatto divieto di utilizzo della tariffa extraurbana nell'ambito urbano.

8. Nelle corse a tariffa fissa, in caso di variazioni di percorso a richiesta del cliente, avvenuta nel corso del tragitto, è facoltà del tassista concordare un diverso importo sulla base della effettiva distanza e del fattore

tempo di percorrenza.

9. All'attuazione del Protocollo d'intesa di cui all'art. 22 del presente Regolamento, è previsto un supplemento di tariffa pari ad € 5,00 .

Articolo 30

Impiego di tecnologie innovative

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, tale impiego pratico dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 11 qualora costituita e dall'ufficio preposto e dalla Polizia Locale.

Articolo 31

Sito web e reclami

1. Sul sito web del Comune, in una pagina dedicata, sono pubblicati:
 - il vigente Regolamento;
 - le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto che incidono sul calcolo del tassametro o altrimenti addebitate ai clienti;
 - l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
3. La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta:
dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Articolo 32

Addetti alla Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Polizia Locale, che si avvale del proprio personale.

Articolo 33

Idoneità dei mezzi di servizio

1. La Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.

Articolo 34

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni al presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00;
2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di EURO 100,00,

entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento.

3. Le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del [D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285](#), e s.m.i.;
- a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;
- b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;
- c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza.
- d) qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato allo stesso e come obbligato in solido al titolare della licenza.

Articolo 35

Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in una lettera formale da notificare al trasgressore a cura dell'Ufficio preposto e viene erogata a seguito della prima violazione contestata delle norme che la prevedano. Della ammonizione inflitta viene conservata copia presso gli uffici preposti al fine di documentare eventuale ripetizione dell'illecito.

Articolo 36

Sospensione della licenza

1. La sanzione della sospensione della licenza viene disposta dal Dirigente dell'Ufficio preposto e comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività per il periodo indicato nel provvedimento.

La sanzione della sospensione della licenza consegue a quella dell'ammonizione o viene inflitta già dalla prima contestazione nei casi più gravi di violazione, così come indicato dai singoli articoli del Regolamento che prevedano obblighi e divieti, secondo i criteri fissati nell'articolo successivo

La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dall'Ufficio preposto trascorso il termine assegnato per provvedere.

Art. 37

Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza

1. L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza, fissata tra un limite edittale minimo e uno massimo, avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:
- a) intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi;
 - d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio, al comportamento verso gli utenti;
 - e) gravità della violazione;
2. Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della [Legge del 24 novembre 1981 n. 689](#), l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. Nel computo del quantum della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.

Articolo 38

Revoca della Licenza

1. La revoca della licenza è altresì disposta quando:
 - a) il titolare della licenza continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione della licenza, oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'Ufficio preposto;
 - b) il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quella del servizio pubblico di piazza o, in caso di cumulo vietato di licenze, non abbia esercitato il suo diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del presente Regolamento;
 - c) venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità delle licenze di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
 - d) per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio;
 - e) in caso di revoca patente o del certificato di abilitazione professionale, se il titolare non procede nel termine di sei mesi alla vendita della licenza o a dare corso a quanto previsto dalla legge 21/92 art. 10, comma 2-bis;
 - f) in caso di condanna definitiva per reati non colposi con pena detentiva complessivamente superiore a due anni;
 - g) in caso di recidiva, anche non specifica, nell'arco di un biennio, per condanne ex art. 186, 187, 189 del lgs. n. 285/92 ed ex artt. 589 bis e 590 bis del [codice penale](#), ad eccezione di quanto previsto nella successiva lettera h);
 - h) nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale colposo aggravato ex commi 2, 3 e 4 art. 589 bis e art. 589 ter del codice penale; nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali aggravate ex commi 2, 3 e 4 art. 590 bis e art. 590 ter del codice penale.

Art.39

Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 11 qualora costituita.
- 1-bis) L'ammonizione, effettuata con lettera formale da inoltrare al trasgressore, è atto del Dirigente responsabile del servizio.
2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 11 qualora costituita.
3. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida a eliminare la causa di revoca. Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa, l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.
4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il tassista può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la commissione, se istituita, il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.
5. La licenza di esercizio dei tassisti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all'ufficio, entro 10 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o

dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.

ART. 40

Carta dei servizi

1. A tutela della qualità del servizio, l'Amministrazione predispone un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti.

Tale servizio, oltre a essere raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune e obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app. e similari.

2. L'Amministrazione può dotarsi anche di una Carta del servizio taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni.

A tal fine, l'Amministrazione promuove incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni di consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio e alle sopravvenute esigenze rilevanti.

ART. 41

Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti e ogni altro atto in contrasto.

Ogni adeguamento alle disposizioni del presente regolamento dovrà essere attuato entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.